



COPIA

Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 30 del 27-06-2017

OGGETTO: GESTIONE PALESTRA COMUNALE E CAMPO POLIVALENTE - DETERMINAZIONE INDIRIZZI.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta Pubblica ed in sessione Straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRES/ASS	COGNOME E NOME	PRES/ASS
<i>Bizzarri Riccardo</i>	<i>P</i>	<i>Righi Luca</i>	<i>P</i>
<i>Poltronieri Serena</i>	<i>P</i>	<i>Magnanini Nicola</i>	<i>P</i>
<i>Bollettinari Alessandro</i>	<i>P</i>	<i>Pezzuolo Massimo</i>	<i>P</i>
<i>Ballarini Anna Maria</i>	<i>A</i>	<i>Rizzati Marco</i>	<i>P</i>
<i>Sgarzi Alma Cristina</i>	<i>P</i>	<i>Signorini Luca</i>	<i>P</i>
<i>Marchetti Luca</i>	<i>P</i>		

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Vanessa Iannetta, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

Premesso che:

- il Comune di Masi Torello è proprietario di un impianto sportivo adibito a palestra sito in Piazzale Primavera n.1, catastalmente individuato al Foglio 7 Mappale 417 sub 2 utilizzato in orario anti meridiano per esigenze scolastiche;

- il Comune di Masi Torello è proprietario di un campo polivalente sito in Piazzale Primavera n.1, catastalmente individuato al Foglio 7 Mappale 417 sub 3 adiacente all'impianto sopra indicato sempre disponibile;

- con deliberazione C.C. n. 27 del 29/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune ha stabilito di avvalersi di soggetti terzi per l'uso e la gestione della palestra comunale con annesso campo polivalente quando non utilizzata a fini scolastici;

Ribadito che la gestione in argomento può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante esternalizzazione e affidamento dello stessa a terzi individuati con procedura selettiva;

Evidenziato che il Comune è privo della struttura organizzativa o di professionalità interne necessarie alla gestione di cui trattasi;

Dato atto che l'impianto sportivo in questione riveste, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art. 826, ultimo comma del codice civile e giusta l'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, s.u. civili, sentenza 23 maggio-13 novembre 1997, n. 11219);

Dato, quindi, atto che, come chiarito dalla dianzi citata giurisprudenza, l'unico modo legittimo e tipico per attribuire, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità del menzionato impianto a privati è quello della concessione amministrativa, che assume normalmente la configurazione della concessione-contratto;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie –1 marzo 2001, n. 3944 (in G.U. 3 maggio 2002, n. 102), nella quale viene sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

Atteso che il metodo della concessione è consigliato anche da ragioni di economicità di gestione rispetto ai costi, diretti e indiretti, necessari in caso di amministrazione da parte del comune;

Rilevato, altresì, che il servizio in argomento rientra nell'ambito dei pubblici servizi in quanto *“Sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto*

sociale, come nel caso della gestione di impianti sportivi comunali". (C.d.S., sez. IV, 6325/2000; C.d.S., sez. VI, n. 1514/2001, Tar Lombardia Milano ,sez. III n.5633/2005);

Atteso che l'esternalizzazione del servizio in argomento:

- rappresenta una forma di gestione che ben risponde alle esigenze qualitative dello stesso garantendo nel contempo il rispetto delle disposizioni regionali;

- risponde ad esigenze di flessibilità ed economicità di gestione comportando nel complesso economie di spesa e fiscali;

- consente di mantenere un servizio conforme alle esigenze dell'utenza ubicata nel territorio di riferimento;

Preso atto che il D.lgs. 50/2016 prevede che le procedure di aggiudicazione dei servizi con rilevanza economica sono qualificabili quali "concessione di servizi" e devono essere affidati nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);

Atteso, invece, che i "servizi non economici di interesse generale", sempre secondo l'art. 164, comma 3, del D.lgs. 50/2016 non rientrano nell'ambito di applicazione della parte specifica del Codice dedicata ai contratti di concessione;

Visto anche il recente parere n. 1300 del 14 dicembre 2016 con cui l'Anac ritiene che, con l'introduzione del D.lgs. 50/2016, la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica vada ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

Rilevato che:

- deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, la gestione consente una remunerazione dei fattori produttivi e del capitale ed è quindi possibile una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività in questione.

- può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione, appare quindi irrilevante ai fini della concorrenza e la cui gestione deve rispondere al solo principio di buon andamento e non anche di necessario equilibrio tra costi e ricavi. (cfr., in tal senso, Parere Corte dei Conti n. 195/2009; TAR Puglia n. 1318/2006; Cons. Stato n. 5072/2006).

Considerato che il servizio in argomento, deve essere qualificato come economicamente rilevante in quanto, per le modalità in cui verrà svolto, si deve ritenere comunque inserito in un contesto di mercato la cui gestione può consentire comunque una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale anche solo potenziale;

Preso atto che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. viene individuato, in tema di servizi pubblici, quale organo di indirizzo politico deputato all'individuazione della forma di gestione ritenuta ~~la~~ più congrua;

Atteso che la giurisprudenza ha una posizione consolidata che afferma la competenza del consiglio comunale in materia di servizi pubblici esclusivamente in ordine all'organizzazione dei servizi stessi ed agli atti espressione della funzione di governo con esclusione di quelli gestionali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2324 del 10 maggio 2005);

Visto il Piano Economico Finanziario ipotizzato per la futura concessione di servizi, elaborato in base alle principali componenti positive e negative riferite all'anno 2016 dell'attuale concessionario, allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario approvare gli indirizzi di seguito elencati, indispensabili per la predisposizione della successiva procedura di affidamento:

- affidare a soggetti terzi, nell'orario extra scolastico, la concessione dell'impianto sportivo sito in Masi Torello per anni 5 (cinque) con decorrenza dall'1/10/2017;
- prevedere prioritariamente l'uso, gratuito, per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
- riservare alle Associazioni/Società Sportive del territorio comunale l'utilizzo della struttura, qualora vi sia la relativa richiesta inoltrata all'ente proprietario, a tariffe determinate con apposita delibera di G. C.;
- prevedere un contributo economico quantificato in € 6.000,00 annui a carico dell'Amministrazione comunale in favore del concessionario per garantire l'equilibrio economico della gestione, come da PEF allegato alla presente;
- prevedere la corresponsione di un canone di concessione annuo a favore del Comune quantificato in € 4.000,00 annui (IVA esclusa);
- riservare gratuitamente l'utilizzo dell'impianto sportivo all'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni da essa organizzate ;
- prevedere con separato atto la disciplina delle forme di utilizzo, le norme generali di gestione nonché gli obblighi del concessionario e degli utilizzatori dell'impianto sportivo;
- dovranno essere a carico del concessionario, specifica cauzione e oneri assicurativi nonché tutti gli eventuali adempimenti prescritti dalla normativa vigente;

Vista anche la recente L. R. del 31 Maggio 2017, N.8 , avente ad oggetto: “ NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE” in base alla quale : *“Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità”*;

Visto anche il regolamento comunale per l'uso e la gestione della palestra e del campo polivalente del Comune di Masi Torello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/1997;

Dato atto che l'evoluzione normativa ha apportato significative modifiche alle disposizioni che regolano la gestione e l'affidamento delle strutture sportive e pertanto la regolamentazione in essere non appare più rispondente alla suddetta evoluzione normativa;

Ritenuto di doversi attenere alle normative a carattere generale regionale, nazionale e comunitarie, che, ad oggi, disciplinano il settore e pertanto rendono inutile l'applicazione del vigente regolamento Comunale;

Acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art.239 comma 1 Punto b) 3 del TUEL.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di concedere in concessione la gestione dell'impianto sportivo adibito a palestra sito in Piazzale Primavera 1, comprensivo di campo polivalente, catastalmente individuati al Foglio 7 Mappale 417 sub 2 e 3, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;

- di approvare gli indirizzi di seguito elencati, indispensabili per la predisposizione della successiva procedura di affidamento:

- affidare a soggetti terzi, nell'orario extra scolastico, la concessione dell'impianto sportivo sito in Masi Torello per anni 5 (cinque) con decorrenza dall'1/10/2017;
- prevedere prioritariamente l'uso, gratuito, per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
- riservare alle Associazioni/Società Sportive del territorio comunale l'utilizzo della struttura, qualora vi sia la relativa richiesta inoltrata all'ente proprietario, a tariffe determinate con apposita delibera di G.C;
- prevedere un contributo economico quantificato in € 6.000,00 annui a carico dell'Amministrazione comunale in favore del concessionario per garantire l'equilibrio economico della gestione;
- prevedere la corresponsione di un canone di concessione annuo a favore del Comune quantificato in € 4.000,00 annui (IVA esclusa);
- riservare gratuitamente l'utilizzo dell'impianto sportivo all'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni da essa organizzate;
- prevedere con separato atto la disciplina delle forme di utilizzo, le norme generali di gestione nonché gli obblighi del concessionario e degli utilizzatori dell'impianto sportivo;
- dovranno essere a carico del concessionario specifica cauzione e oneri assicurativi e tutti gli eventuali adempimenti prescritti dalla normativa vigente;

Di allegare alla presente il Piano Finanziario Economico denominato Allegato 1);

Di dare atto che la spesa di cui alla presente deliberazione trova la dovuta copertura finanziaria nei rispettivi bilanci di previsione;

Di abrogare il Regolamento comunale per l'uso e la gestione della palestra e del campo polivalente del Comune di Masi Torello, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/1997, richiamando per la disciplina del settore tutte le normative di carattere generale regionale, nazionale e comunitarie;

Di demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Servizio competente tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto per l'affidamento sopra indicato.

Il Responsabile del servizio

F.to SEGHI NICOLETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**

Masi Torello, 15-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**

Masi Torello, 15-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Segretario Comunale che illustra il punto posto all'ordine del giorno relativo alla determinazione indirizzi per gestione della palestra comunale e del campo polivalente;

Udito il Sindaco il quale informa che, a seguito di colloqui avuti con l'attuale gestore dell'impianto sportivo, ha preso atto delle difficoltà rilevate nell'affrontare il carico di spese inerente la gestione di tale servizio. Ritiene importante salvaguardare l'aspetto sociale e aggregativo di tale strutture e che, per questo, si è deciso di rideterminare il canone a favore del futuro gestore;

Sentito il Consigliere Rizzati il quale chiede se, anche nel prossimo bando, sarà posto a base di gara il canone a favore del comune;

Udito il Segretario che risponde affermativamente specificando che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che, quindi, sarà valutata anche l'offerta tecnica ;

Sentito il Consigliere Pezzuolo il quale dichiara, in merito alla procedura, piena fiducia negli uffici comunali;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere del Revisore reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n.0 (zero), astenuti n. 0 (zero) resi per alzata di mano su n. 10 (dieci) presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione inerente alla determinazione indirizzi per gestione della palestra comunale e del campo polivalente;

Successivamente,

CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n.0 (zero), astenuti n. 0 (zero) resi per alzata di mano su n. 10 (dieci) presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SINDACO
F.to Dr. Riccardo Bizzarri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta

N. 307 Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Masi Torello, 04-07-2017

IL RESPONSABILE AMM.VO
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 04-07-2017 e vi rimarrà fino al 19-07-2017.

divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del DLvo 18/8/2000, n. 267);

Masi Torello, 04-07-2017,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Masi Torello 04-07-2017

IL RESPONSABILE AMM.VO
rag. NICOLETTA SEGHI